



**COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO**  
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO**  
**DI ISTITUZIONE DEL “CONSIGLIO COMUNALE DEI**  
**RAGAZZI” DEL COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO**

Approvato con delibera consiliare n.11 del 23.03.2002

## **Art. 1**

### **Istituzione del “Consiglio Comunale dei ragazzi”**

Al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi e la consapevolezza dei loro diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità, *anche per promuovere la loro autonomia e lo spirito di partecipazione*, si istituisce nel Comune di Muzzana del Turgnano il “Consiglio Comunale dei ragazzi” (CCdR).

## **Art. 2**

### **Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi**

- 1) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la collettività dei Ragazzi di Muzzana del Turgnano; ha funzioni propositive e consultive e determina l’indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l’esecuzione delle decisioni adottate. Pertanto:
  - esprime il suo motivato parere sulle pratiche che gli Organi del Comune ritengano di sottoporre alla sua attenzione e su ogni argomento di suo interesse;
  - esercita funzioni propositive nell’ambito della materie demandate alla sua competenza, mediante deliberazioni;
  - esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull’attività degli uffici comunali nell’applicazione dei provvedimenti relativi alle materie demandate alla sua competenza.
- 2) Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella prevista dal comma 2 dell’art.46 del D.Lgs. 267/2000, provvede a determinare le materie demandate al Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- 3) Rientrano necessariamente nelle competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:
  - Politiche ambientali;
  - Sport, tempo libero e associazionismo;
  - Istruzione, Cultura e spettacolo;
  - Politiche sociali;
  - Rapporti con l’UNICEF.
- 4) Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al Consiglio Comunale dei Ragazzi, sia per le spese correnti che per gli investimenti.
- 5) Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi si tengono nella sala consigliare del Comune di Muzzana. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.

## **Art. 3**

### **Elettorato attivo**

Partecipano all’elezione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” tutti i ragazzi/e tra i 8 e 14 anni di età residenti nel Comune di Muzzana del Turgnano, nonché gli alunni dalla classe terza del ciclo elementare alla terza media inferiore di Muzzana del Turgnano secondo il piano scolastico dell’offerta formativa.

## **Art. 4**

### **Elettorato passivo**

Possono essere eletti Consiglieri gli alunni dai 8 ai 14 anni di età residenti nel Comune di Muzzana del Turgnano o frequentanti le classi di cui all'art.3 delle scuole del Comune di Muzzana.

## **Art. 5**

### **Composizione**

Il "Consiglio comunale dei ragazzi" è composto di norma da 20 membri garantendo comunque almeno nr. 2 consiglieri per ciascuna delle classi coinvolte.

## **Art. 6**

### **Elezioni**

Le elezioni del "Consiglio Comunale dei ragazzi" si svolgono con le seguenti modalità:

- a) entro il **10 di aprile** dell'anno di decadenza del CCdR vengono presentate le liste delle candidature presso la Presidenza della scuola. Ogni classe deve presentare una lista di almeno 2 candidati ed è inoltre possibile la presentazione in una lista di altre candidature libere. La presentazione della candidatura è libera, salvo l'obbligo di ogni candidato di accettare la candidatura e l'autorizzazione dei genitori;
- b) entro il **15 aprile** il Dirigente scolastico rende pubbliche le liste pervenute, disponendo nella prima i candidati secondo la classe di appartenenza ed in ordine alfabetico, e nell'altra in ordine alfabetico tutte le candidature libere pervenute;
- c) dal **16 aprile** si apre la campagna elettorale che gli studenti svolgono nelle forme più opportune (assemblee, volantini, dibattiti in classe ecc...), in sintonia con quanto previsto nel P.O.F. Ciascuna scuola disciplina autonomamente le modalità per incentivare il confronto tra candidati ed elettori;
- d) il Preside o suo delegato nomina una commissione elettorale con il compito di vigilare sulla regolarità del procedimento. Tale commissione comprende, oltre al Preside o suo delegato, due rappresentanti degli Insegnanti, tre rappresentanti degli studenti non candidati;
- e) la commissione nominata ai sensi della precedente lettera d) ha il compito di nominare tra gli studenti i seggi elettorali, composti da quattro scrutatori ed un presidente nominato tra i genitori rappresentanti di classe: alla predetta commissione spetta altresì il compito di pronunciarsi a maggioranza e con decisione inappellabili su eventuali ricorsi inerenti il procedimento elettorale. I ricorsi devono essere presentati al Preside entro 48 ore dalla chiusura delle operazioni elettorali. La commissione deve pronunciarsi nelle 48 ore successive;
- f) le operazioni di voto si svolgono nell'orario scolastico **entro il giorno 30 aprile** di ciascun biennio. Se tale termine coincide con un giorno festivo, le operazioni di voto si svolgono il giorno precedente. Possono costituirsi anche più seggi elettorali;
- g) gli elettori ricevono una scheda divisa in due parti sulla quale da un lato l'elettore può esprimere le preferenze nella lista di classe e dall'altra parte è riprodotta la lista unica dei candidati. Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze per lista, scrivendo i nomi dei candidati nella prima e contrassegnando i nominativi dei candidati prescelti nella seconda;
- h) la commissione nominata ai sensi della precedente e), deve garantire adeguate forme di libertà e segretezza del voto;

- i) le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri comunali due candidati per ogni classe della scuola media e per le classi 3<sup>°</sup>- 4<sup>°</sup> e 5<sup>°</sup> elementare, che hanno ricevuto più voti nella lista di appartenenza ed i candidati più votati nella lista unica dei seggi vacanti;
- l) il giorno successivo, i risultati dello scrutinio con l'intera lista e le relative preferenze sono consegnati a cura del Capo d'Istituto, al Sindaco del Comune di Muzzana del Turgnano.

#### **Art. 7**

#### **Proclamazione degli eletti**

Il Sindaco del Comune di Muzzana del Turgnano, entro quattro giorni dall'elezione, proclama i risultati delle elezioni salva la presentazione di eventuali ricorsi e provvede a darne notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Muzzana del Turgnano. In caso di presentazione di ricorsi il Sindaco dovrà, entro tre giorni, verificare il merito del ricorso ed emettere giudizio di merito.

#### **Art. 8**

#### **Prima adunanza del "Consiglio Comunale dei ragazzi"**

Entro il mese di *maggio* dell'anno delle elezioni, il Sindaco di Muzzana del Turgnano convoca il "Consiglio comunale dei ragazzi" per la prima seduta e ne assume la Presidenza. Nella sua prima riunione il "CCdR" dovrà procedere alla elezione del Sindaco e della Giunta, nell'ambito dei componenti del Consiglio, con le modalità disciplinate negli articoli seguenti.

#### **Art. 9**

#### **Elezioni del Sindaco del CCdR**

Ogni candidato alla carica di Sindaco presenta, nella prima seduta del Consiglio, il suo programma di lavoro insieme alla lista dei candidati alla carica di assessori, in numero di quattro tenendo conto di una rappresentanza di ogni scuola. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Il Sindaco è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due più votati e risulta eletto chi consegue il maggior numero di voti. Risultano eletti con il Sindaco i candidati alla carica di assessori da esso presentati.

#### **Art. 10**

#### **Attribuzioni e durata in carica del Sindaco**

Il Sindaco eletto ha il compito di:

- a) convocare il Consiglio. La convocazione avviene su richiesta del Sindaco dei ragazzi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, per mezzo di avvisi spediti dal funzionario responsabile ai Consiglieri ed al Capo d'Istituto con preghiera di affissioni all'albo scolastico per informazione a tutti i docenti e allievi. Copia della convocazione con il relativo ordine è inviata al Sindaco del Comune di Muzzana del Turgnano;
- b) Presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio comunale dei ragazzi;
- c) Convocare la Giunta con le stesse modalità del Consiglio Comunale;
- d) Presiedere la Giunta.

La carica di Sindaco coincide con la durata del Consiglio comunale dei ragazzi. Il Sindaco del CCdR non è rieleggibile alla medesima carica alla scadenza del secondo mandato.

## **Art. 11**

### **Attribuzioni della Giunta**

La Giunta si riunisce nella sede della Biblioteca di Muzzana del Turgnano, fuori dell'orario scolastico.

## **Art. 12**

### **Funzionamento del “Consiglio Comunale dei ragazzi”**

Le sedute del “CCdR” sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri: le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, adottate nella forma di proposte o pareri, vengono trasmesse al Sindaco del Comune di Muzzana del Turgnano il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, formula risposta scritta circa il problema o l'istanza formulata.

Il CCdR può richiedere al Sindaco del Comune di Muzzana del Turgnano di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale uno specifico argomento per la relativa discussione, con le modalità disciplinate dal presente articolo. Il CCdR dovrà riunirsi almeno tre volte durante ciascun anno di mandato; la sede del Consiglio nella sala consiliare e le sedute sono pubbliche.

## **Art. 13**

### **“Assenze”**

“I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio. I Consiglieri Comunali dei Ragazzi che non intervengano per tre sessioni consecutive, definite in ordinarie e straordinarie, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi assunta con maggioranza qualificata dei 2/3 degli assegnati. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.”;

## **Art. 14**

### **Surroga dei Consiglieri**

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica, viene proclamato consigliere il primo dei non eletti di quella lista.

## **Art. 15**

### **Commissioni**

Il CCdR si articola in gruppi di lavoro o commissioni tematiche presiedute dall'assessore competente a cui possono partecipare anche alunni non eletti rientranti nell'elettorato passivo secondo l'articolo 4. Le commissioni sono un luogo di elaborazione comune e riferiscono dei lavori al CCdR. Per garantire il funzionamento del CCdR e della Giunta, dei gruppi di lavoro e per i rapporti tra Consiglio comunale e il Consiglio comunale dei ragazzi è nominato da parte dell'Amministrazione Comunale un consulente con specifiche competenze curricolari.

## **Art. 16**

### **Seduta comune**

Il Consiglio Comunale di Muzzana del Turgnano indipendentemente da quanto disposto all'art. 12 si riunisce, almeno una volta l'anno, in seduta comune con il CCdR per ascoltare la relazione del Sindaco del CCdR.

\*\*\*\*\*